

Provvedimento e sanzione	Organizzazione sanzionata	Oggetto	Indicazioni
n. 125 del 22 febbraio 2024	Azienda Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna S.p.A.	L'Azienda ha definito un unico e sproporzionato tempo di conservazione dei dati, pari a dieci dalla data di scadenza dell'ultimo abbonamento, anche per i trattamenti aventi finalità di marketing.	Il Garante ha ribadito i termini di conservazione dei dati per finalità di marketing e profilazione (<u>24 mesi per i dati relativi al marketing; 12 mesi per i dati relativi alla profilazione</u>). Inoltre, ha specificato che " <u>è da ritenersi non congrua la conservazione dei dati relativi al marketing fino alla data della revoca del consenso al trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, anche considerato che l'interessato potrebbe anche non mutare mai la propria volontà o mantenerla invariata per anni</u> ".
n. 130 del 22 febbraio 2024	Coop Italia Società Cooperativa	Trattamento dei dati di traffico e tempi di conservazione dei dati raccolti mediante le piattaforme social. L'azienda conservava i dati per marketing e social caring per 5 anni.	Il Garante ha disposto che " <u>la previsione di un tempo – seppur massimo - di 5 anni per la conservazione dei dati in questione risulta eccedente</u> ", " <u>la conservazione dei dettagli dei dati personali dell'interessato può essere effettuata, rispettivamente, per un tempo massimo di 24 mesi e 12 mesi.</u> "
n. 198 dell'11 aprile 2024	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma	La vicenda ha avuto origine da un attacco informatico. I cybercriminali hanno avuto accesso a una copia di backup dei dati oggetto di conservazione non necessaria.	Il Garante ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di conservazione delle password " <u>la conservazione sicura mediante l'utilizzo di tecniche crittografiche allo stato dell'arte rappresenta [...] una delle misure comunemente adottate per proteggere le password degli utenti di un servizio online</u> ".
n. 338 del 6 giugno 2024	Cappello Giovanni & Figli s.r.l.	Una concessionaria è stata sanzionata per aver violato i dati personali dei dipendenti attraverso l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro.	In merito ai dati biometrici raccolti, il Garante ha disposto che: " <u>Anche per quel che concerne la conservazione del dato raccolto, si osserva che dall'esame della documentazione prodotta [...] risulta che il dato biometrico riferito al dipendente viene cancellato dalla Società, solo a seguito della cessazione del rapporto lavorativo. Ciò si pone in contrasto con quanto stabilito dal Garante nel citato provvedimento del 12/11/2014, che prevede che "i campioni biometrici impiegati nella realizzazione del modello</u>

			<p><i>biometrico possono essere trattati solo durante le fasi di registrazione e di acquisizione necessarie al confronto biometrico, e <u>non devono essere memorizzati se non per il tempo strettamente necessario alla generazione del modello stesso</u>”.</i></p>
n. 472 del 17 luglio 2024	Selectra S.p.A.	<p>Il Garante ha accertato che la società, nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup del contenuto delle caselle di posta elettronica in uso ai dipendenti e ai collaboratori conservandone il contenuto in modo sistematico e automatico per un periodo di tempo pari a tre anni, dopo la cessazione dei rapporti lavorativi.</p>	<p>In merito al contenuto della corrispondenza, il Garante ha dichiarato che <i>“<u>la sistematica conservazione delle e-mail, effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivi alla cessazione del rapporto), nonché la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori, non sono conformi alla disciplina di protezione dei dati, in quanto non proporzionata e necessaria al conseguimento delle dichiarate finalità di sicurezza della rete informatica e di continuità dell’attività aziendale</u>”.</i></p> <p>In merito ai metadati di posta elettronica, il Garante ha rilevato che <i>“<u>la Società non ha indicato le specifiche ragioni in virtù delle quali ha ritenuto necessario conservare per l’ampio tempo di conservazione pari a 6 mesi i log di accesso alla posta elettronica e al gestionale in uso ai dipendenti</u>”</i> e rinviato alle indicazioni fornite nel <i>“Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”</i> del 6 giugno 2024.</p>